Attività Produttive

Attività artigianali > Autolavaggio, autocarrozzeria, attività soggette ad AUA

Descrizione

Rientrano fra tali tipologie TUTTE LE ATTIVITA' CHE POSSONO PRODURRE INQUINAMENTO O EMISSIONI IN ATMOSFERA (ES. FABBRO- LAVORAZIONE E PRODUZIONE INSEGNE SU MATERIALI PLASTICI/METALLICI- I'AVVIO ATTIVITA' DI FRANTOIO OLEARIO - SEMENTIFICIO - MOLITURA - TINTOLAVANDERIA ETC....)

l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

- a) meccatronica;
- b) carrozzeria;
- c) gommista"

La novità è rappresentata dall'introduzione della sezione meccatronica, in sostituzione delle precedenti sezioni meccanico/motoristica e elettrauto.

L'attività di autolavaggio e revisione auto sono inserite per assonanza

Requisiti

Requisiti morali:

assenza di cause ostative elencate nell'art. 71 del D.LGS. 59/2010; assenza cause ostative elencate nell'art. 67 del D.LGS. 159/2011.

Requisiti professionali:

Il responsabile tecnico deve possedere sia requisiti personali che tecnico-professionali.

"a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) (...); b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque

anni;

c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea."

I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi previsti dalla lettera b) sono definiti dalle singole regioni "previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative" (legge 224/12 art. 2)

Presupposti e ulteriori requisiti specifici:

E' necessario avere la disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, altro) a destinazione d'uso artigianale. I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche, di prevenzione incendi (per capienza superiore ai 9 automezzi), disponibilità dei parcheggi , e sicurezza vigenti in materia, eventuali altri adempimenti richiesti da enti terzi per la specifica attività da esercitare

Inoltre per le attività individuate ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 71 del 3 ottobre 1995 è necessari l'acquisizione della prescritta Autorizzazzione Unica Ambientale

Adempimenti SCIA come indicato nell'apposita sezione modulistica. LA MODULISTICA INDICATA COME FACOLTATIVA E' RIMESSA ALLE VALUTAZIONI DEL CONSULENTE/ TECNICO/DITTA CHE TRASMETTE LA SCIA, IN RELAZIONE ALLE SPECIFICITA' DELL'ATTIVITA' CHE SI VUOLE AVVIARE

La modulistica, di riferimento è reperibile, scaricabile e compilabile on line e va inviata attraverso il portale SUAP, previa registrazione.

La registrazione consente alla ditta/ professionista delegato di seguire online il procedimento attivato

Per le imprese artigiane, le SCIA vengono trasmesse telematicamente alla Commissione Provinciale per l'Artigianato

Per le imprese non artigiane, le SCIA vengono trasmesse telematicamente alla Camera di Commercio

Per le attività soggette ad AUA è necessario integrare la documentazione da quanto prescritto per il rilascio del provvedimento da parte del SUAP su conforme adozione

dell'autorità competente (ex provincia/ARTA)

L'attività può essere iniziata dalla data di adozione del provvedimento di AUA da parte dell'organo competente

L'articolo 3 del D.P.R. 13/03/2013, n° 59 individua i seguenti casi in cui occorre presentare domanda di autorizzazione unica ambientale per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
- n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Normativa

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambie/c085010_s/zf/files/normativa/Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152.pdfntale"

legge 26 ottobre 1995 n° 447

D.A. 175/GAB - 09 agosto 2007 ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

Circolare Assessorato del territorio e dell'ambiente 10 aprile 2014 n° 1 OGGETTO Autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 - Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane

Circolare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801 recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59